

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3122/92 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 ottobre 1992**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio<sup>(4)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(7)</sup>;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20
0407 00 19 000	05	3,80
	06	3,00
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	03	32,00
	04	18,00
0408 11 10 000	01	96,00
0408 19 11 000	01	47,00
0408 19 19 000	01	51,00
0408 91 10 000	01	90,00
0408 99 10 000	01	15,00

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03,
- 05 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen e Iran,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 05.

(2) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.